



COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.41 DEL 26/11/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE EX ART. 20 D.LGS. 19/8/2016 N. 175 INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione in quanto la prima è risultata deserta, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Marelli Marco Natale - Presidente	Sì
2. Iamoni Marco Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. Gelpi Alberto - Consigliere	Sì
4. Pavesi Martina - Consigliere	No
5. Punzi Mariangela - Consigliere	Sì
6. Spelta Maurizio - Consigliere	Sì
7. Bandecchi Donatopaulo - Consigliere	No
8. Bontempi Luigi Virginio - Consigliere	No
9. Pindilli Gabriele - Consigliere	Sì
10. Sassi Enzo Carlo - Consigliere	No
11. Taio Thomas - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Visco Maurizio Gianlucio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Marelli Marco Natale** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE EX ART. 20 D.LGS. 19/8/2016 N. 175 INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala Consiliare è stato controllato il Green Pass, misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che al comma 2 prevede, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
 - il *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*
 - il *vigente Statuto Comunale*;
 - il *Regolamento di Contabilità dell'Ente*;
 - il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'art. 20 del T.U.S.P. che testualmente recita:

- 1) *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- 2) *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
 - 4) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
 - 5) I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
 - 6) Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - 7) La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (36)
 - 8) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.";

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2020 entro il termine perentorio del 31/12/2021 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

RITENUTO, per completezza, dare atto che il Comune di Morimondo fa parte del **CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI** con una quota di partecipazione diretta del 5% e che le finalità di detto Consorzio sono la *Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata.*

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Morimondo detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

<i>Modalità di partecipazione</i>	<i>DIRETTA</i>
<i>Quotata</i>	NO
<i>Quota partecipazione</i>	0,001 %
<i>Controllo</i>	NO

Il Comune di Morimondo attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO delle partecipazioni sopra citate, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 100/2017, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione** allegato alla presente (Allegato A) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 e astenuti 0 - su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle società partecipate del Comune di Morimondo e il relativo **Piano di razionalizzazione anno 2020**, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di ricognizione ordinaria periodica;

COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.11.2021

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

PREMESSA

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;*


comma 2) *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

comma 3) *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,001	Partecipazione in essere al 31/12/2020	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria

Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,001	Partecipazione in essere al 31/12/2020	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Pavia Acque S.C.A.R.L.	02234900187	0,000101	Partecipazione in essere al 31/12/2020	Soggetto affidatario in. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Rocca Brivio Sforza S.R.L. In liquidazione	07007600153	0,0005104	In liquidazione	Società in liquidazione dal 21/04/2015

ANNO 2020: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative all'unica partecipazione diretta dell'Ente.

CAP HOLDING S.P.A.	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice fiscale	13187590156
Denominazione	CAP Holding S.P.A.
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società per azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si (cfr. http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347)
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Milano
Comune	Assago
CAP	20090
Indirizzo	Via del Mulino, 2
Telefono	02825021
FAX	0282502281
Email	info@gruppocap.it
SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA	
Attività esercitata	Servizio idrico integrato
Peso indicativo dell'attività	100
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art.26, c.4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)	No

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No				
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)	No				
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P.					
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Numero medio di dipendenti	414				
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5 (nominato in data 01/06/2017 per 3 esercizi)				
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 133.411,00				
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3				
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 70.272,00 (delibera assemblea dei soci del 18/05/2018)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio (utile)	16.816.274	31.176.416	27.242.184	22.454.273	19.190.667
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI					
	2020	2019	2018		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	236.232.147	252.986.069	238.471.910		
A5) Altri ricavi e proventi	21.815.732	18.598.389	19.737.935		
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)					
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta				
Quota diretta	0,001				
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE					
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì				
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale				
Descrizione dell'attività	CAP Holding S.p.A. ha in dotazione il patrimonio idrico (rete e impianti) dei propri soci e svolge le attività di: a. progettazione di impianti; b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque; c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue;				

	<p>e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati;</p> <p>f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione;</p> <p>g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe;</p> <p>h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.</p>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria (anche in considerazione della normativa specialistica di settore). Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).



COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE EX ART. 20
D.LGS. 19/8/2016 N. 175 INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Morimondo, li 26/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Scarlatini Silvia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Morimondo, li 26/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Scarlatini Silvia

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Marelli Marco Natale

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Visco Maurizio Gianlucio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 427 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2021 al 21/12/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Morimondo, lì 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Visco Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Morimondo, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Visco Maurizio Gianlucio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Visco Maurizio Gianlucio